

ANNO XXXV

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 27 AGOSTO 2004 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, n. 24:

Concessione di contributo al Comune di Rivisondoli (AQ) per la ristrutturazione e l'ampliamento delle opere per la stabilità del manto nevoso nel bacino sciistico di Monte Pratello.

..... Pag. 2195

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, n. 25:

Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo.

..... Pag. 2196

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2004, n. 26:

Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro. Pag. 2201

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 27:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 48/1988: Norme di attuazione della legge 16.3.1987, n° 115 recante: Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito. Pag. 2203

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 28:

Modifiche alla L.R. 20.10.1995, n° 126 recante: Istituzione del Difensore Civico. Pag. 2205

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 29:

Modifiche alla L.R. 17.12.1997, n° 141 recante: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative. Pag. 2206

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 30:

Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco. . Pag. 2207

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 31:

Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti. Pag. 2214

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 32:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo). Pag. 2216

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, n. 24:

Concessione di contributo al Comune di Rivisondoli (AQ) per la ristrutturazione e l'ampliamento delle opere per la stabilità del manto nevoso nel bacino sciistico di Monte Pratello.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli interventi urgenti da attuarsi nel territorio regionale finalizzato alla prevenzione e mitigazione del rischio valanghe e per una migliore qualificazione del territorio nel settore turistico, concede al Comune di Rivisondoli (AQ) un contributo di € 413.165,52 per la ristrutturazione e l'ampliamento delle opere per la stabilità del manto nevoso nel bacino sciistico di Monte Pratello.

Art. 2

Dichiarazione di interesse pubblico regionale

1. L'intervento è considerato strategico, urgente e di interesse pubblico regionale e per la sua esecuzione è considerato già fornito di autorizzazione, visti o pareri di carattere regionale.

Art. 3

**Concessione del contributo
e modalità di erogazione**

1. La Regione comunica la concessione del contributo al Comune interessato, che dovrà iniziare i lavori entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione ed ultimarli entro e non oltre due anni, a pena di decadenza, salvo proroghe, per giustificati motivi, da richiedersi prima della scadenza, da concedersi con provvedimento della Giunta regionale.

2. L'erogazione del contributo regionale previsto dalla presente legge è disposto con ordinanza del dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi della Direzione regionale OO.PP. e Protezione Civile, secondo le seguenti modalità:

- a) 40% a presentazione da parte del legale rappresentante dell'Ente del certificato di inizio lavori
- b) 50% a presentazione del provvedimento della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 40% del finanziamento concesso, sulla base di stati d'avanzamento e certificati di pagamento emessi, nonché degli altri oneri sostenuti;
- c) 10% ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'Ente interessato di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

3. L'accredito delle somme viene effettuato su apposito conto vincolato a favore dell'Ente interessato.

4. L'Ente interessato provvede alla progett-

tazione ed esecuzione delle opere ammesse a contributo, assumendo a proprio carico ogni adempimento e responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.

5. Gli amministratori, i funzionari ed il Tesoriere dell'Ente beneficiario del contributo assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

Art. 4

Approvazione varianti agli strumenti urbanistici

1. In deroga alla disciplina vigente, le varianti agli strumenti urbanistici comunque connesse all'esecuzione delle opere previste nella presente legge sono adottate e definitivamente approvate con unico atto del Consiglio Comunale.

Art. 5

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 413.165,52 si fa fronte mediante l'impiego dei fondi relativi al Cap. 152188 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione Civile, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata

nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, n. 25:

Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo.

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Definizione della guida speleologica

1. La Regione Abruzzo riconosce l'attività professionale di guida speleologica a coloro che, per professione, accompagnano persone singole o in gruppo nell'esplorazione di grotte o cavità naturali usando tecniche peculiari ed adottando procedure di sicurezza adeguate.

Art. 2

Albo regionale dell'attività turistica di guida speleologica

1. È istituito presso l'Assessorato regionale al

Turismo l'Albo regionale dell'attività turistica di guida speleologica.

2. In detto Albo sono iscritti tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione dell'esercizio della professione ovvero conseguono l'abilitazione a norma della presente legge.
3. L'Albo regionale è sottoposto a revisione triennale.
4. È istituito il collegio regionale delle guide speleologiche.

Art. 3 Abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica è conseguita previo superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale dell'Abruzzo, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti.

2. La Giunta regionale, accertata l'eventuale carenza di personale esercente l'attività professionale di guida speleologica, su parere degli Enti turistici e sentito il collegio regionale delle guide speleologiche, può anticipare il termine di cui al comma 1.

Art. 4 Commissione d'esame

1. La commissione per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all'art. 3, è nominata con decreto dal Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, su deliberazione della stessa ed è composta come segue:

- a) dall'Assessore regionale al turismo o suo delegato - Presidente;
- b) un membro del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - settore speleologico - membro;
- c) un medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - settore speleologi-

- co - membro;
- d) un membro della federazione speleologica abruzzese con qualifica non inferiore a istruttore di speleologia della Scuola Nazionale di speleologia CAI o Commissione Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana;
- e) da un funzionario del competente Servizio della Giunta regionale - membro con funzioni anche di Segretario;
- f) da un docente universitario di Geologia e Geofisica;
- g) da un docente universitario di Speleologia.

Art. 5 Requisiti e modalità per l'ammissione all'esame

1. I requisiti per poter partecipare all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida speleologica di cui alla presente legge sono:

- a) compimento del diciottesimo anno di età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) possesso di titolo di studio di licenza media di secondo grado o titolo equipollente;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) idoneità fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
- f) cittadinanza italiana o di altro Paese membro della CEE.

Art. 6 Materie e programmi d'esame

1. L'esame per l'esercizio della professione di guida speleologica consta principalmente di una prova pratica tecnica di progressione in cavità.

2. L'esame verte, altresì, sulla conoscenza teorica di:

- a) nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia;
- b) nozioni di pronto soccorso;
- c) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;
- d) tecnica professionale - compiti e metodologia.

Art. 7

Qualificazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale delle guide speleologiche, la Giunta regionale può disporre che, nel periodo intercorrente tra l'annuncio e lo svolgimento delle sessioni di esami, siano tenuti corsi di lezioni preparatorie a cura delle competenti strutture regionali della formazione professionale, di concerto con gli istruttori speleologi in possesso delle necessarie competenze tecniche.

Art. 8

Attestati di abilitazione

1. Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla Giunta regionale dell'Abruzzo.

2. L'Assessore al turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio da parte del Comune, con l'indicazione di guida speleologica per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali.

Art. 9

Rilascio della licenza d'esercizio

1. La licenza per l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, è rilasciata dal Sindaco

del Comune di residenza dell'interessato entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a coloro che, muniti dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 8, ne abbiano fatto richiesta.

2. Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione è immediatamente comunicato dal Comune alla Giunta regionale, per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 2.

3. La licenza per l'esercizio della professione è soggetta a rinnovo triennale.

4. È fatto obbligo ai Sindaci di comunicare il rinnovo, entro un mese dal rilascio, alla Giunta regionale - Assessorato al turismo.

Art. 10

Documenti di identificazione

1. Alle guide speleologiche è rilasciato, da parte del Comune, un documento con fotografia, nel quale, oltre alle generalità, residenza ed alla qualifica professionale sono indicati gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco.

2. Il Comune, entro il termine di 10 giorni dal rilascio del documento, deve darne comunicazione alla Giunta regionale dell'Abruzzo indicando gli estremi del documento.

Art. 11

Obbligo di collaborazione

1. È fatto obbligo alle guide speleologiche di collaborare attivamente e gratuitamente alle operazioni di soccorso speleologico realizzate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - delegazione speleologica Abruzzo.

Art. 12

Divieti ed incompatibilità

1. È fatto divieto alle guide speleologiche

di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, principalmente, quelle di intermediazione commerciale, nonché quelle in concorrenza con le Agenzia di viaggio, quali la funzione di corrispondente di altre Organizzazioni turistiche estere o nazionali, l'accaparramento diretto ed indiretto di clienti per conto di aziende alberghiere, imprese di trasporto e simili.

Art. 13

Controlli e vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali disciplinate nella presente legge spettano alla Giunta regionale che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i Comuni.

Art. 14

Revoca o sospensione della licenza

1. La revoca della licenza di esercizio per le guide speleologiche è disposta dal Sindaco che ha provveduto a rilasciare la predetta licenza, sentito il parere dell'Ente turistico competente per territorio, nei seguenti casi:

- a) quando gli interessati non assicurano la continuità nell'esercizio della propria professione secondo le esigenze turistiche o per altre cause nell'interesse del turismo locale;
- b) di violazione dell'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 11;
- c) di accertata sopravvenuta inidoneità fisica permanente del titolare della licenza;
- d) di perdita di taluno dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lett. b) e d);

2. La sospensione del titolo è prevista per i sottoelencati casi:

- a) per comportamento irrispettoso verso i turisti;
- b) per trasferimento della residenza del titolare in altra Regione;

- c) per sopravvenute incapacità fisiche temporanee;
- d) per richiesta di compensi diversi da quelli fissati dalle Organizzazioni sindacali con gli operatori turistici ed approvati dalla Giunta regionale.

3. La sospensione è disposta dal Sindaco, con le stesse modalità previste per l'adozione del provvedimento di revoca.

4. La durata della sospensione è fissata da uno a sei mesi per i casi di cui alle lettere a) e d) del comma 4 e per tutto il tempo del perdurare dell'evento previsto dalle lettere b) e c) del comma 4.

5. L'adozione del provvedimento di revoca e di sospensione deve essere preceduta - entro il termine di 15 giorni - dalla comunicazione all'interessato, il quale può, nel termine dei 15 giorni successivi, presentare controdeduzioni in merito.

6. Il Comune, entro il termine di 10 giorni dalla data prevista di adozione del provvedimento di revoca o di sospensione, deve darne comunicazione alla Giunta regionale.

7. Avverso il documento del Sindaco è ammesso il ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale, che decide con proprio decreto su conforme proposta dell'Assessore al turismo.

Art. 15

Compensi e sanzioni amministrative

1. I compensi per le prestazioni professionali contemplate dalla presente legge, concordati tra il collegio delle guide di speleologia e le Organizzazioni turistiche, sono approvati dalla Giunta regionale e sono vincolanti per le parti.

2. I compensi per le prestazioni professionali esercitate in cavità classificate come "estremità" sono lasciati alla libera contrattazione.

3. Le guide speleologiche che richiedano compensi diversi da quelli di cui al comma

1, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 258,23.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha rilasciato la licenza.

5. In caso di recidiva nell'applicazione di compensi diversi da quelli fissati, il Comune può applicare le sanzioni di cui all'art. 14.

6. Chiunque eserciti l'attività di guida speleologica in mancanza di iscrizione al relativo Albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1032,91.

7. Le guide speleologiche che non prestano la propria opera nell'ambito delle operazioni di soccorso, di cui all'art. 11, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2582,28.

8. Le guide speleologiche che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, di cui all'art. 12, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17.

9. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha rilasciato la licenza.

Art. 16

Guide provenienti da fuori regione

1. L'esercizio saltuario nella Regione Abruzzo della professione di guida speleologica da parte di soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazioni della Regione, salva l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 17

Scala di difficoltà

1. Per quanto concerne l'esercizio della professione di guida speleologica le discese in grotta vengono valutate in quattro scale di difficoltà:

- a) "facile";
- b) "impegnativa";
- c) "difficile",
- d) "estrema".

2. Nell'apposito catasto speleologico, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9.4.1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione è scelta per ogni singola cavità, con indicazione delle persone che possono essere assistite dalle guide speleologiche nelle discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà.

3. Ogni singola cavità può essere classificata su diversi livelli in base alla percorrenza.

Art. 18

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guide speleologiche che già esercitano la professione, anche a titolo gratuito, gli istruttori del Club Alpino Italiano (CAI) o della Società Speleologica Italiana (SSI) sono iscritti di diritto nell'Albo regionale, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, alla Giunta regionale, Assessorato al turismo, entro sei mesi.

Art. 19

Abrogazioni

1. Con la presente norma è abrogata la L.R. 2.5.1980, n. 28.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Ai componenti la Commissione sono cor-

risposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio di cui alla L.R. 2.2.1988, n. 15, e alla L.R. 21.6.1978, n. 31, compatibilmente con lo stanziamento disponibile nel Cap. 11425 assegnato alla Direzione Turismo.

Art. 21 **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, n. 26:

Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro.

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 **Finalità**

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 32 della costituzione italiana, ed in armonia con i principi dello Statuto, con la presente legge si propone di contrastare e prevenire i fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro.

Art. 2 **Centro di riferimento regionale**

1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati dall'art. 1 della presente legge, la Regione Abruzzo istituisce un Centro di riferimento regionale presso l'ASL di Pescara ed un centro di ascolto per ogni altra ASL della Regione.

Art. 3 **Funzioni ed organizzazione del Centro di riferimento regionale**

1. Il Centro di riferimento regionale, con sede presso la ASL di Pescara, è localizzato nell'Ufficio di prevenzione e protezione per la sicurezza interna ed assume i seguenti compiti:

- monitoraggio ed analisi del fenomeno mobbing e dello stress psico-sociale;
- consulenza e supporto nei confronti degli organi regionali, enti pubblici, privati ed associazioni che adottino progetti o iniziative per tali problematiche;
- valutazione delle situazioni del disagio lavorativo con inquadramento clinico e psicologico;
- assistenza medico-legale e specialistica ai lavoratori in situazioni lavorative riconducibili a mobbing;
- sviluppo di una sensibilizzazione al fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale

- nelle aziende coinvolte, attraverso segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione, al fine di arrestare il fenomeno;
- promozione di convegni ed incontri formativi per sensibilizzare le aziende ed i luoghi di lavoro, al fine di prevenire il fenomeno;
 - coordinamento e supporto alle attività dei centri di ascolto localizzati nelle ASL della Regione Abruzzo.

2. Al Centro di riferimento è assegnato personale dipendente della ASL di Pescara, attualmente già in dotazione, che opera in forma non esclusiva, come segue:

- n. 1 medico specialista in medicina del lavoro, in qualità di responsabile;
- n. 1 medico specialista in psichiatria;
- n. 1 medico specialista in medicina legale;
- n. 1 medico specialista in igiene e sanità pubblica;
- n. 1 psicologo;
- n. 1 avvocato.

3. Il Centro di riferimento può assumere, mediante contratti di collaborazione o convenzionale, ogni altro tipo di personale, nell'ambito delle necessità relative ai compiti specifici e della dotazione finanziaria assegnata.

Art. 4

Centri di ascolto localizzati

1. I Centri di ascolto sono istituiti presso le cinque ASL della Regione ed hanno i seguenti compiti:

- effettuazione di colloqui clinici con i lavoratori ed inquadramento dei casi esaminati;
- distribuzione, in raccordo con il Centro regionale di questionari valutativi;
- invio dei lavoratori interessati al Centro regionale, qualora si richieda un'ulteriore valutazione del caso e per programmare eventuali interventi;
- assistenza periodica ai lavoratori interessati ed alle loro famiglie;

- istituzione e coordinamento di gruppi di auto aiuto e di quant'altro utile per l'assistenza psicologica ai lavoratori interessati.

2. I Centri di ascolto, localizzati, presso una sede distrettuale, o in altre sedi a seconda delle esigenze locali, hanno la seguente dotazione organica:

- uno psicologo;
- un'altra figura professionale tra quella di medico, sociologo, assistente sociale, a seconda delle esigenze locali.

3. La dotazione organica di cui al comma 2, è costituita attraverso l'utilizzo per i periodi di tempo necessari, di personale delle ASL, in servizio presso altre unità operative o servizi aziendali, o mediante ricorso a contratti di collaborazione o in convenzione.

Art. 5

Organismo regionale Tecnico Consultivo

1. La Regione, allo scopo di organizzare in maniera coordinata le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing, istituisce un organismo regionale tecnico consultivo, con sede presso l'Assessorato al Lavoro, così composto:

- n. 1 Dirigente della Direzione politiche del lavoro, della formazione e istruzione;
- n. 1 Dirigente della Direzione Qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale;
- n. 1 Dirigente della Direzione sanità;
- il Presidente della Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo;
- n. 2 rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi;
- n. 2 rappresentanti delle Confederazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
- n. 1 responsabile del Centro di Riferimento regionale di cui all'art. 2;
- n. 1 consigliere di parità.

2. L'organismo di cui al comma 1 persegue

i seguenti scopi:

- acquisire dati sul fenomeno mobbing e sullo stress psico-sociale in ambito regionale.
- armonizzare le iniziative previste dalla Regione Abruzzo con quelle indicate dalla normativa nazionale e comunitaria, suggerendo eventuali altre azioni legislative.
- valutare l'attività dei presidi territoriali istituiti, favorendo la loro integrazione operativa.
- suggerire ulteriori iniziative territoriali, sociali e legislative in merito al fenomeno mobbing.
- favorire un diffuso intervento informativo e formativo a tutti i soggetti interessati.
- incentivare interventi tesi a favorire innovazioni negli ambienti di lavoro atti a prevenire l'insorgenza di stress psico-sociale e mobbing (responsabilità sociale delle imprese, lavoro etico, etc.).

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge per l'anno 2004, ivi comprese le eventuali spese di funzionamento dell'organismo regionale di cui all'art. 54, gli oneri sono complessivamente valutati in € 50.000,00 e ripartiti come di seguito indicati:

- € 10.000,00 alla ASL di Pescara per l'attività svolta presso il Centro di riferimento regionale con sede presso la stessa ASL;
- € 40.000,00 da ripartirsi rispettivamente nell'ammontare di € 8.000,00 fra le altre ASL della Regione per l'attività svolta dai centri di ascolto localizzati nelle sedi delle stesse;

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto nell'ambito della U.P.B. 13 01 005 sul Cap. 71534 denominato: Interventi per contrastare il fenomeno del mobbing.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento

sarà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con le rispettive leggi di bilancio ai sensi della L.R.C. 3/2002.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 27:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 48/1988: Norme di attuazione della legge 16.3.1987, n° 115 recante: Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'art. 1 della legge 48/1988, dopo il

punto d), aggiungere:

"e) L'istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad esordio in età pediatrica in Abruzzo, quale unica fonte ufficiale sull'epidemiologia del diabete mellito di tipo I in età pediatrica nella Regione Abruzzo."

Art. 2

1. Il Registro epidemiologico di cui al punto e) dell'art. 1 ha come obiettivo:

- riorganizzare il Registro Epidemiologico Regionale sul diabete mellito insulino-dipendente (IDDM), relativo alla popolazione pediatrica, istituito nella Regione Abruzzo nel 1990, afferente al progetto WHO-DIAMOND (diabete mondiale) con il numero 161, avente come obiettivo prioritario la prevenzione primaria dell'IDDM, definibile come diminuzione dell'incidenza di malattia;
- fornire stime attendibili sulla incidenza della malattia per il periodo 1997-2000, tramite uno studio retrospettivo, e per il periodo 2003-2007 tramite uno studio prospettico, ai fini della determinazione dell'impatto epidemiologico dell'IDDM in Abruzzo.

Art. 3

1. La presente legge individua, quale sede di Coordinamento regionale del Registro di cui all'art. 1, punto e), l'Università dell'Aquila. Il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, istituito presso l'Università di Chieti, è sede operativa e di raccordo con i centri diabetologici presenti nelle aziende ASL regionali.

Art. 4

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, sul

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della presente legge regionale, la sede del Coordinamento regionale, di cui all'art. 3 della legge, presenta alla Giunta regionale - Settore Sanità, una proposta operativa, così come prevista dagli obiettivi individuati dall'art. 2.

2. La Giunta Regionale adotta, con proprio provvedimento, la proposta di cui al comma precedente, apportandovi le eventuali modifiche che ritiene opportune.

3. La sede del Coordinamento regionale di cui all'Art. 3 rimette annualmente una relazione alla Giunta regionale per la verifica dell'attività svolta nell'anno di riferimento.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in € 12.500,00 per l'esercizio 2004 si provvede mediante le risorse iscritte nella F.O. 12 UPB 001 Cap. 81500 denominato "Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - D.Lgs. 30.12.1992, n. 502".

2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante quota parte delle risorse iscritte nel Cap. 81500 denominato Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - D.Lgs 30.12.1992, n. 502.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-

varla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 28:

Modifiche alla L.R. 20.10.1995, n° 126 recante: Istituzione del Difensore Civico.

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 9 della L.R. 126/1995

L'art. 9 della L.R. 126/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (requisiti e cause ostative)

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore Civico. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.

2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. Al Difensore Civico si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21.7.1983, n. 46, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive; i documenti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 46/1983 sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

Art. 2

Modifiche all'art. 10 della L.R. 126/1995 come modificato dalla L.R. 64/1996

L'art. 10 della L.R. 126/1995 è così sostituito:

"Art. 10 (Nomine e durata in carica)

1. Il Consiglio regionale, con il voto del 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.

2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 1, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; qualora anche tale maggioranza non sia raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

3. Il difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.

6. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui al D.L. 16.5.1994, n. 293 convertito nella Legge 15.7.1994, n. 444 recante: Disciplina della proroga degli Organi amministrativi."

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 29:

Modifiche alla L.R. 17.12.1997, n° 141 recante: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 141/1997

1. L'art. 13 della L.R. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in vigore della presente legge è sostituito con il seguente:

"Art. 13

Criteria generali di applicazione

1. La Regione in sede di prima formazione del P.D.M., utilizza e razionalizza, per quanto compatibili, le indicazioni fornite dai "Piani spiaggia comunali" vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il P.D.M. di cui all'art. 6 della L.R. 12.4.1983, n. 18 definisce la normativa di dettaglio."

Art. 2

Abrogazione del comma 3 - art. 15 della L.R. 141/1997

1. Il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in vigore della presente legge è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-

varla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 30:

Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco.

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 **Finalità**

1. La Regione e le Province abruzzesi riconoscono e promuovono, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni pro-loco e loro consorzi come associazioni di volontariato, che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località su cui operano.

2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni turistiche pro-loco.

3. La Regione e le Province riconoscono l'Unione Nazionale delle pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.), nelle sue articolazioni regionale e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e

provinciale, nonché quale soggetto che, nelle sue diverse articolazioni regionale e provinciali, può concorrere in via diretta alla promozione turistica del territorio.

4. L'Unione, pertanto, può, nelle sue diverse articolazioni regionale e provinciali, essere destinataria di contributi diretti per la sua attività, degli stessi di cui fruiscono le pro-loco oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.

5. Le Province assegnano ai Comitati Provinciali U.N.P.L.I. un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio.

6. Le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo indicate nella L.R. 26.6.1997, n. 54, art. 6, comma 3 e comunque connesse al necessario aggiornamento degli albi di rispettiva competenza.

7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni pro-loco o consorzi di cui facciano parte con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale in campo turistico, viene istituito il Comitato di valutazione dei progetti presentati da tali organismi di cui all'art. 9.

Art. 2 **Compiti e obiettivi delle associazioni pro-loco**

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumen-

- tale ed ambientale;
- b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;
 - c) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;
 - d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
 - e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
 - f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione all'APTR ed eventualmente usando la denominazione IAT, secondo quanto previsto dalla relativa normativa regionale;
 - g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

2. In relazione a quanto previsto nel comma 1 lettera f, la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla L.R.

54/1997, art. 24 comma 2; a tale scopo, la pro-loco interessata dovrà rivolgere apposita richiesta all'Azienda di Promozione Turistica regionale che, verificata la corrispondenza dei necessari requisiti, provvederà ad esprimere il parere di competenza, inviando alla Giunta regionale, Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, il cui Dirigente, qualora il parere dell'APTR sia favorevole, con propria determinazione, rilascerà il nulla osta previsto dalla legge.

3. Le Associazioni pro-loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.

Art. 3 Statuti

1. Le pro-loco comunque costituite, sia con atto pubblico, sia con scrittura privata autenticata, sia con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere agli albi di cui all'art. 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:

- a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;
- b) la configurazione giuridica della pro-loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;
- c) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempienza agli

- obblighi associativi;
- d) un'unica categoria di soci con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;
- e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e su base democratica gli organi dell'associazione;
- f) l'obbligo di inviare annualmente alla Provincia competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello considerato dal rendiconto;
- g) il principio dell'intrasmissibilità del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe;
- h) l'obbligo di adottare criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;
- i) l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta in materia turistica dalla Regione, dall'APTR, dalla Provincia, dal Comune, dagli Enti Parco, dalle Comunità Montane e dagli altri enti locali in genere;
- j) l'obbligo di comunicare data e ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo al sindaco del comune dove la pro-loco opera, con facoltà del sindaco predetto di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto, a meno che non ne faccia parte perché eletto.
- k) la possibilità di presentare alla Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inviare alla valutazione dei Comitato di cui all'art. 1, comma 7, con conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi

eventualmente erogati in seguito alla diretta indicazione del Comitato stesso, o anche come conseguenza del loro inserimento nel programma annuale di promozione turistica ai sensi della L.R. 54/1997, art. 4;

- l) la realizzazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f);
- m) il divieto di dividere tra i soci gli eventuali utili;
- n) la destinazione dei beni della pro-loco, in caso di scioglimento, ad altra associazione avente analoghe finalità, che verrà individuata dalla stessa pro-loco prima del suo avvenuto scioglimento oppure, qualora l'individuazione non vi sia stata, la destinazione dei beni a fini di utilità sociale.

2. In relazione al comma 1, lettera n), qualora la pro-loco si sia sciolta senza individuare l'associazione alla quale destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione sarà effettuata con provvedimento del sindaco del comune.

3. Le associazioni pro-loco, che abbiano operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse alle province nel cui albo sono iscritte.

Art. 4

Albi provinciali

1. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai sensi della L.R. 54/1997, art. 6, comma 2, lett. g) provvedono a tenere e aggiornare gli albi provinciali delle associazioni turistiche pro-loco.

2. I predetti albi sostituiscono ad ogni effetto l'albo regionale istituito con L.R. 21.5.1975, n. 47.

3. L'iscrizione all'albo provinciale costituisce, per le pro-loco, condizione indispensabile per l'assegnazione dei contributi pubblici e per la designazione dei rappresentanti previsti

dall'art. 2, comma 2.

4. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'associazione pro-loco interessata presenta apposita domanda alla provincia competente per territorio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'associazione sia costituita in località di un Comune dove non sia presente altra pro-loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;
- b) che la località dove la pro-loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;
- c) che l'associazione abbia un numero di almeno 20 iscritti per una popolazione locale fino a 500 abitanti, 50 iscritti per una popolazione locale fino a 2000 abitanti e non meno di 80 iscritti per una popolazione superiore ai 2000 abitanti;

5. La Provincia dopo aver verificato che la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma precedente e che lo statuto è ispirato ai principi di cui all'art. 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro 60 giorni dall'arrivo della domanda stessa, provvede all'iscrizione della pro-loco all'Albo.

6. Qualora la Provincia non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la pro-loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Provincia non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti indicati nei commi 4 e 5, invitando in tal caso la richiedente ad integrare la domanda stessa entro il termine di 60 giorni.

7. Gli albi provinciali devono contenere:

- a) la denominazione della pro-loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo e-mail e del Comune di

appartenenza;

- b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Provincia;
- c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;
- d) il numero dei soci iscritti all'associazione;

8. La Provincia provvede ad aggiornare l'elenco al 31 dicembre di ciascun anno e ad inviarne copia entro i successivi 30 giorni al Servizio Regolamentazione turistica ed Organizzazione della Giunta regionale, che ne curerà l'inoltro alla direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione.

Art. 5

Vigilanza

1. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Provincia verifica che le pro-loco iscritte al proprio albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) almeno ogni due anni.

2. L'attività di vigilanza indicata nel comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.

3. Qualora la Provincia, a seguito di un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole dubbio che uno o più uffici di accoglienza ed informazione turistica aperte dalle pro-loco che abbia ricevuto la denominazione IAT non sia più operante o non risponda ai criteri fissati dall'APTR ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L.R. 54/1997, ne dà immediata comunicazione alla stessa Azienda.

4. L'APTR, qualora verifichi la fondatezza della comunicazione di cui al comma 3 oppure autonomamente accerti che l'Ufficio di

accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla pro-loco non abbia più le dovute caratteristiche, né vi siano possibilità di ripristinarle, propone alla Giunta regionale - Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione - la revoca del nulla osta di cui all'art. 2 comma 2 della presente legge.

5. Il dirigente del Servizio indicato nel comma 4 provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 2, dandone comunicazione alla pro-loco, al Sindaco del comune dove essa opera, alla Provincia competente e all'APTR.

6. Qualora venga accertata che siano venute meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la Provincia invita la pro-loco a ripristinarle entro e non oltre 60 giorni.

7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali e che non sia possibile ricostituirli con i mezzi ordinari, la Provincia verifica se dalla cancellazione della pro-loco dall'Albo possa derivare un pregiudizio ad una o più funzioni pubbliche e, anche in alternativa alla richiesta di ripristino di cui al comma 6, sentito il Sindaco ed acquisito il parere vincolante dell'UNPLI ABRUZZO, può conferire al proprio dirigente preposto al turismo, il compito di riorganizzare, di concerto con l'UNPLI ABRUZZO, l'associazione provvedendo direttamente, o tramite un dipendente della struttura addetta al turismo, ad attivare la ricostituzione degli organi sociali.

8. Scaduto il termine fissato dal comma 6 o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha avuto esito, la provincia dispone la cancellazione della pro-loco dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all'ultimo presidente della pro-loco, al Servizio della Giunta regionale e Comune competenti e all'APTR.

Art. 6

Incentivi e contributi

1. Alle pro-loco, secondo le norme vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi della L.R. 56/1993, delle altre leggi regionali e delle disposizioni provinciali in materia culturale, turistica e sportiva.

2. Per agevolare l'attività delle pro-loco, la Regione e le Province concedono un contributo annuale ripartito in parti eguali tra tutte le pro-loco iscritte all'albo ed in regola con le disposizioni della presente legge.

3. Inoltre la Regione e le Province, con lo stesso provvedimento concedono contributi annuali proporzionati alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate dalla pro-loco nel proprio territorio.

4. La pro-loco richiedente, al momento della liquidazione del contributo, deve documentare, contabilmente e con eventuali copie del relativo materiale pubblicitario e di promozione, l'effettiva attività svolta.

5. Le richieste di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, indirizzate, a seconda della competenza, alla Regione Abruzzo e/o all'Assessorato Provinciale, corredate di copia del bilancio di previsione dell'anno successivo e della relazione programmatica relativa. Entro il 30 aprile va presentato il conto consuntivo dell'anno precedente.

6. Sulla base del preventivo, entro il 31 agosto dello stesso anno è concesso il 70% del contributo stanziato. Entro il 31 dicembre il restante 30%, a conguaglio, sulla base del consuntivo presentato.

Art. 7

Contributi regionali

1. La concessione dei contributi regionali

destinati alle Province per l'incentivazione delle Associazioni pro-loco viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, che deve essere sottoposta al parere vincolante della Commissione Consiliare competente in materia di turismo.

2. La deliberazione di Giunta di cui al comma 1 deve prevedere la ripartizione dell'intera somma stanziata nell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale fra le Province sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60% dell'intera somma stanziata da ripartire in parti eguali tra le Province;
- b) 30% da ripartire sulla base dei bilanci preventivi dell'anno in corso presentati dalle pro-loco alle Province di rispettiva competenza;
- c) 10% al Comitato regionale U.N.P.L.I. di cui all'art. 1, comma 2.

3. Al fine di consentire alla Regione la ripartizione sulla base dei criteri di cui al comma 2, le Province devono presentare alla Giunta regionale, entro il termine del 30 settembre, l'elenco delle pro-loco che hanno presentato bilanci preventivi per l'anno in corso ed i bilanci consuntivi dell'anno precedente, indicando, altresì l'importo totale delle somme preventivate.

4. Contribuzione annuale rispondente ai precedenti criteri, può essere concessa alla pro-loco che, in forma singola o associata, abbia promosso l'apertura di un punto di informazione e accoglienza ai turisti, usando la denominazione IAT, a norma della L.R. 54/1997, artt. 23 e 24, comma 2.

Art. 8

Deroghe ed agevolazioni per le pro loco

1. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, la Regione Abruzzo concede, alle pro-loco iscritte all'Albo Provinciale, deroghe

ed agevolazioni sanitarie e amministrative in materia di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 9

Comitato regionale di valutazione dei progetti presentati dalle pro-loco

1. Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle pro-loco vengono concessi esclusivamente a quelle Associazioni che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera k), che siano stati valutati positivamente da parte del Comitato previsto dall'art. 1, comma 7.

2. Il Comitato di cui al comma 1, inoltre, esprime il proprio parere in merito all'eventuale inserimento dei progetti presentati dalle pro-loco o loro consorzi nel programma annuale di promozione turistica previsto dalla L.R. 54/1997, art. 4.

3. L'aspetto organizzativo del Comitato viene assicurato dal Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, il cui dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla C come suo segretario verbalizzante.

4. Il comitato, le cui riunioni non prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal dirigente del Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, che lo presiede, dal direttore generale dell'Azienda di Promozione turistica regionale, dai dirigenti del settore turismo delle province, dal presidente dell'UNPLI Abruzzo e, limitatamente all'espressione dei pareri di cui al comma 2, dal dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo.

5. Tutti i membri del Comitato possono delegare altre persone a rappresentarle.

6. Per la concessione dei contributi previsti

dal comma 1, il Comitato è validamente costituito quando alle sue riunioni sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri due dei componenti indicati al comma 4, o loro delegati.

7. Per l'espressione del parere previsto dal comma 2, il Comitato è validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati dal comma 6, è presente anche il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo o suo delegato.

8. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi contributi.

9. Le direttive, di cui al comma 8, devono prevedere:

- a) la possibilità di concedere anticipi di finanziamento su progetti già realizzati o in fase di realizzazione, fatto salvo in quest'ultimo caso, l'obbligo di restituzione qualora il progetto non sia giunto a compimento;
- b) la completa utilizzazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale per il finanziamento dei progetti previsti nella presente legge.

Art. 10

Tutela della denominazione pro-loco

1. La denominazione pro-loco è riservata alle associazioni iscritte agli albi provinciali.

2. Le associazioni denominate pro-loco che non intendano iscriversi all'albo della propria provincia di appartenenza sono tenute a modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora la Provincia competente abbia riscontrato che nel proprio territorio opera un'associazione denominata pro-loco non

iscritta all'albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente comunichi di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.

4. Qualora l'associazione non provveda, la provincia denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per l'inibitoria dell'utilizzo del termine pro-loco.

Art. 11

Consorzi e forme di cooperazione

1. Al fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le pro-loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto agli Enti pubblici, come soggetti autonomi.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393 denominato "Contributi in favore delle associazioni pro-loco" e determinato dalle annuali leggi di bilancio.

2. I progetti di cui all'art. 9, comma 2 sono finanziati con i fondi del bilancio regionale destinati alla promozione turistica abruzzese a gestione diretta della Direzione Turismo della Giunta regionale ed iscritti nell'ambito della UPB 09.02.001 sul Cap. 242396.

Art. 13

Abrogazione e sostituzione

1. La L.R. 47/1975 è abrogata.

2. Ogni riferimento alla L.R. 54/1997, contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla presente legge.

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 31:

Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti.

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Abruzzo favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle piccole imprese industriali, artigianali e di servizi (di seguito PI), nonché dei liberi professionisti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a consentire alle PI il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto (di seguito denominato TFR), mediante agevolazioni per l'accesso al credito.

Art. 2
Misura delle agevolazioni in favore delle PI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Abruzzo eroga un contributo sull'operazione finanziaria a medio termine attivata dalle PI e dai liberi professionisti per reperire i mezzi necessari a liquidare il TFR.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è realizzata attraverso l'erogazione di un contributo in conto interesse oppure di un contributo in conto capitale

3. La gestione del contributo è affidata ai consorzi e cooperative fidi, aggreganti le PI e i liberi professionisti, già presenti nella Regione Abruzzo.

Art. 3
Contributo in conto interesse

1. La piccola impresa ammessa all'agevolazione riceve un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento agevolato, che abbatte fino a quattro punti percentuali annui il tasso di interesse di riferimento.

Art. 4

Contributo in conto capitale

1. A richiesta dell'interessato il contributo in conto interessi è convertito in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di attualizzazione è quello stabilito ufficialmente dal Ministero dell'Industria.

Art. 5

Regime di aiuto

1. A scelta dell'impresa beneficiaria, l'agevolazione è concessa ai sensi del Reg. CE 70/2001 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE 13 gennaio 2001, n. L 10 oppure del Reg. CE n. 69/2001 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis)", pubblicato nella GUCE 13 gennaio 2001, n. L 10.

2. L'agevolazione concessa ai sensi del regolamento di esenzione CE 70/2001 consiste in un contributo in conto interesse che, ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione, è attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi o in conto capitale. Il contributo massimo è pari alle percentuali approvate dal regolamento CE 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle PMI: Massimo 15% ESL per PI e 7,5 ESL per MI sulle spese di investimento. Nelle zone di cui all'art. 87 paragrafo 3, lett. c) del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il massimale per le PMI è di 20 ESN+10 ESL.

3. L'agevolazione concessa ai sensi del regolamento de minimis CE 69/2001 consi-

ste in un contributo in conto interesse che, ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione è attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi o conto capitale. Il contributo massimo è di € 100.000, in applicazione del regolamento de minimis CE 69/2001.

Art. 6

Durata

1. Le operazioni di finanziamento di cui all'art. 2 hanno durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni e sono effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

Art. 7

Tasso di interesse

1. Il tasso di interesse applicato è contenuto entro i limiti dell'euribor, sei mesi più un punto di spread, vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Art. 8

Norma di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approva il regolamento di attuazione, previo parere della Commissione consiliare permanente competente per materia, contenente: l'ambito di applicazione soggettivo indicante tipologie e caratteristiche delle P.I. e dei liberi professionisti ammesse agli interventi di cui all'art. 2, l'ammontare del finanziamento da agevolare, le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e di concessione delle agevolazioni, le modalità ed i soggetti beneficiari dell'erogazione, la documentazione e la

modulistica occorrente, nonché le modalità di gestione della legge ed i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo ed il soggetto responsabile della gestione del contributo di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Per l'anno 2004 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in € 150.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione della Regione Abruzzo sul Cap. 281402 UPB 01.01.014 denominato: Contributo straordinario per il reperimento dei mezzi finanziari per l'erogazione del TFR in favore delle piccole imprese abruzzesi.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 32:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo).

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche alla L.R. 15/2004

1. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1" di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15/2004 concernente: "Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" è apportata la seguente variazione in diminuzione:

L.R.		Oggetto	Esercizio finanziario 2004 variazione in diminuzione	Capitolo
N.	Anno			
28	1994	Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale	- € 100.000,00	112346

2. Il comma 2 dell'art. 54 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 07.02.017 sul Cap. 102380 denominato: "Dotazione annuale all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l'attuazione delle attività e delle iniziative d'istituto - L.R. 28.12.1978, n. 87 art. 21 comma 2" del bilancio per l'esercizio 2004."

3. L'art. 55 della L.R. 15/2004 è abrogato.

4. L'art. 56 della L.R. 15/2004 è abrogato.

5. Dopo l'art. 59 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente articolo:

"Art. 59 bis

1. L'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.) è autorizzata ad istituire l'Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 27.5.1999, n. 165 concernente: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della Legge 15.3.1997, n. 59" e del regolamento (CE) n. 1663/95."

Art. 2

Interpretazione autentica comma 2 dell'art. 4 della L.R. 18/2001

1. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 18/2001 recante: "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", si intende interpretato nel senso che comunque resta ferma l'unitarietà della determinazione delle entità dei fondi relativi al trattamento economico accessorio dei dirigenti e del personale regionale, da attribuirsi alla Giunta ed al Consiglio proporzionalmente ai rispettivi organici.

Art. 3

Edilizia residenziale pubblica

1. La somma complessiva di € 74.482.607,67 proveniente da economie di programmazione dei fondi iscritti sui Capp.: 262401, 262403, 262404, 262405 e 262315, dalle somme che la Cassa DD.PP. dovrà trasferire e da somme derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, viene posta a disposizione della Direzione OO.PP., Infrastrutture e servizi, edilizia residenziale ed aree urbane - Servizio edilizia residenziale ed aree urbane, per il "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs. 112/1998" approvato dal Consiglio regionale con delibera n° 135/12 del 18.5.2004.

2. Per il suddetto fine è istituito il capitolo della spesa 262417 UPB 03.02.005 con lo stanziamento di € 74.482.607,67 denominato: Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs. 112/1992.

3. La somma di € 2.000.000,00 di cui all'art. 8 L.R. 13/2004: "Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici" si intende ricompresa nella competenza dell'istituendo capitolo.

Art. 4

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/2004

1. Dopo l'art. 145 della L.R. 15/2004 aggiungere il seguente art. 145 bis:

"Art. 145 bis

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13/2004 sostituire "25.000" con "30.000".

2. Al punto 7, lett. a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 13/2004 dopo la parola "vigenza" aggiungere le parole "o l'adozione a termini di legge".

Art. 5

Modifica elenchi allegati L.R. 15/2004

1. L'oggetto del contributo di € 100.000,00 concesso al Comune di Orsogna (CH) ed inserito all'elenco Allegato 5 della L.R. 15/2004 (L.R. 50/2001) "Lavori di ristrutturazione e recupero edificio urbano da destinare a servizi pubblici Via Roma", è così modificato "Lavori di ristrutturazione e recupero edificio urbano da destinare a servizi pubblici".

2. Alla L.R. 15/2004 all'elenco Allegato 5 (L.R. 50/2001) sostituire alla Polisportiva Medio Alto Vastese la dicitura "Intervento di costruzione palestra" con "Interventi in materia di impiantistica sportiva".

Art. 6

Modifica art. 172 L.R. 15/2004

1. L'art. 172 della L.R. 15/2004 è così modificato:

"Art. 172

Modifiche alla L.R. 14/1997 ed alla L.R. 90/2000

1. Al comma 2, dell'art. 4 della L.R. 14/1997 la data "31 dicembre 1996" è sostituita con "31 dicembre 2003".

2. All'art. 3 della L.R. 90/2000 dopo le parole "destinazione delle somme" sono aggiunte le parole "le relazioni di cui al presente comma potranno essere completate, su richiesta della Direzione competente, entro il termine massimo di validità dell'impegno finanziario e comunque non oltre il 31 dicembre 2004."

Art. 7

Stages formativi

1. Gli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R.

77/2001 concernenti l'istituzione di stages formativi presso la Regione Abruzzo, modificati ed integrati dalle LL.RR. 10.5.2002, n. 7 e 10.7.2002, n. 14, sono rifinanziati per l'anno 2004 con la somma di € 400.000,00 che trova capienza nello stanziamento della UPB 01.01.005.

2. Gli stages di cui al comma 1 termineranno alla scadenza della VII legislatura.

Art. 8

Integrazioni alla L.R. 15/2004

1. Dopo l'art. 31 della L.R. 15/2004 è inserito l'art. 31 bis:

"Art. 31 bis

Partecipazione della Regione Abruzzo ed altri Enti alla Fondazione "Casa di Dante"

1. La Regione Abruzzo per il tramite della Direzione Qualità della Vita ed in collaborazione con il Comune di Pescara, il Comune di Torre de' Passeri, la Provincia di Pescara e la Fondazione Caripe, partecipa alla fondazione Centro studi "Casa di Dante", apportando al Fondo Patrimoniale della stessa l'importo di € 10.000,00.

2. E' autorizzata per l'anno 2004, l'iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61672 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario per la partecipazione al fondo della fondazione Casa di Dante operante nel Settore Cultura."

Art. 9

Modifica art. 85 L.R. 15/2004

1. All'art. 85 della L.R. 15/2004 sono modificati i seguenti commi:

"Art. 85

Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti

1. La Regione Abruzzo, al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio consente il recupero ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto esistente si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito alle seguenti condizioni:

- l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente abusiva, deve risultare sanato ai sensi della Legge 28.2.1985, n. 47;
- l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere destinato, o si intende destinare, a residenza;
- l'altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40. Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media netta è ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;
- che siano rispettate le norme sismiche.

4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relati-

vo al costo di costruzione ed in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.

10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il Cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 11.000.000,00.

11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sottoidicati:

- per l'importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 141001 denominato: Intervento straordinario alle Imprese di Pesca danneggiate dalla moria di vongole dell'anno 2003 - UPB 07.01.012;
- per l'importo di € 2.000.000,00 sul Cap. di spesa 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le Sedi di Pescara - UPB 02.02.002;
- per l'importo di € 2.500.000,00 sul Cap. di spesa 152319 denominato: Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale - L.R. 50/2001 - UPB 04.02.001;
- per l'importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 22446 denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili - UPB 11.02.005;
- per l'importo di € 2.500.000,00 sul Cap. di spesa 42410 denominato: Interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio - UPB 10.02.001;
- per l'importo di € 500.000,00 sul Cap. di spesa 51611 denominato: Contributo al

- CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni - UPB 11.01.003;
- per l'importo di € 500.000,00 sul Cap. di spesa 11517 denominato: Contributo a favore dell'Agenzia regionale per l'Informatica e la Telematica per spese di funzionamento L.R. 25/2000 - UPB 02.01.013;
 - per l'importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale - UPB 01.01.005."

Art. 10

Interpretazione autentica dell'art. 85, comma 7, L.R. 15/2004

1. Il termine di cui all'art. 85, comma 7, della L.R. 15/2004 è perentorio.

Art. 11

Modifica art. 42 L.R. 15/2004

1. L'art. 42 della L.R. 15/2004 è così integrato con l'aggiunta del comma 3:

"3. Le somme previste per il corrente anno a beneficio degli interventi di cui ai commi precedenti sono limitate esclusivamente alle finalità di cui al punto "A" del comma 1.

Agli altri interventi si provvede con gli stanziamenti previsti nelle successive leggi di bilancio."

Art. 12

Proroga termini LL.RR. 50/2001, 56/2001 e 7/2003

1. I termini per il consueto inizio lavori di cui alle leggi di rifinanziamento delle LL.RR. 50 e 56 del 2001 della legge finanziaria regionale 2003 (L.R. 7/2003) sono prorogati al 31 dicembre 2004.

Art. 13

Integrazione all'art. 9 L.R. 41/1973

1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 41/1973 "Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei Consiglieri della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"2. Il Consigliere che, nell'arco di una legislatura successiva al suo primo quinquennio di mandato, abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore alla durata della legislatura stessa ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del periodo di legislatura."

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consiglieri eletti nelle legislature precedenti alla settima hanno facoltà di avvalersi del beneficio di cui al comma 1.

3. La presente integrazione non comporta ulteriori oneri sul bilancio della Regione per l'esercizio 2004.

4. Per gli esercizi successivi gli oneri sono ricompresi nell'ambito della F.O. 01, U.P.B. 005 "Spese di funzionamento del Consiglio regionale" del bilancio regionale.

Art. 14

Integrazioni L.R. 15/2004

1. All'art. 161 della L.R. 15/2004 è aggiunto il seguente art. 161 bis:

"Art. 161 bis

Scorrimento definitivo della graduatoria della L.R. 84/2001

1. La somma iscritta al Cap. 152360 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 della Regione Abruzzo si intende finalizzata, oltre al pagamento delle rate dei

mutui già contratti dagli Enti locali, allo scorrimento definitivo della graduatoria redatta ai sensi della L.R. 84/2001.

2. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 84/2001 aggiungere: che dovranno prevedere anche le modalità di erogazione del contributo tra l'ente concedente ed il concessionario."

Art. 15

Integrazioni L.R. 15/2004

1. Dopo l'art. 149 della L.R. 15/2004 inserire il seguente art. 149 bis:

"149 bis

1. Gli interessi maturati e le economie realizzate sulle somme assegnate ai comuni per la realizzazione delle opere comprese nel programma intersettoriale di interventi per la ripresa socio-economica delle zone maggiormente colpite dal sisma del maggio 1984, di cui alla L.R. 19.3.1985, n° 15, art. 32, restano nella disponibilità dei comuni assegnatari e sono finalizzate al perseguimento dei fini previsti nel programma."

Art. 16

Abrogazione artt. 184 e 185 della L.R. 15/2004 ed integrazione art. 36 della L.R. 7/2002

1. Sono abrogati gli artt. 184 e 185 della L.R. 15/2004.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 36 della L.R. 7/2002 sono inseriti i seguenti commi:

"2bis. Per i progetti derivanti dai PRUSST già approvati dai Consigli comunali, che vedono la Regione Abruzzo, le Province e i Comuni quali soggetti promotori, i soggetti competenti rilasciano le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi, necessari per la realizzazione e l'attivazione dei progetti stessi, anche in deroga alle normative vigenti in materia urbanistica e edilizia.

2ter. Qualora i soggetti di cui al comma 2 bis non rilascino nei termini previsti e comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi richiesti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro il termine di 30 giorni, nomina un commissario ad acta."

Art. 17

Modifica all'art. 204 L.R. 15/2004

1. Il comma 1 dell'art. 204 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli interventi a favore della ricerca clinica applicata, concede un contributo di € 200.000,00 a sostegno del progetto di ricerca avviato dalla Cattedra di malattie dell'apparato visivo (Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento - Sezione di oftalmologia dell'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti) in collaborazione con il Centro regionale glaucoma ed il Centro regionale di eccellenza di oftalmologia e del progetto di ricerca avviato dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli studi di L'Aquila."

Art. 18

Modifica all'art. 161 L.R. 15/2004

1. L'art. 161 della L.R. 15/2004 è così modificato:

"Art. 161

1. Il termine "commissario" è sostituito con il termine "gestione commissariale".

2. Il termine "30 settembre 2004" è sostituito con il termine "15 novembre 2004".

3. Le parole "entro il 15 ottobre 2004" sono sostituite con "a partire dal 31 ottobre 2004".

4. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"3. Prima dei suddetti termini ed adempimenti, non possono tenersi le assemblee per il rinnovo degli organi.

4. I contributi annuali versati dalla Regione dopo l'entrata in vigore della L.R. 56/1994 sono computati a titolo di versamento in quota capitale dei consorzi; conseguentemente, la quota di partecipazione della Regione ai Consorzi industriali è determinata dall'ammontare complessivo dei contributi annuali versati fino alla data fissata per il rinnovo degli organi.

5. Le elezioni comunque tenute in difformità delle suddette disposizioni sono nulle e prive di ogni efficacia."

5. La pianta organica riferita al numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del presente provvedimento, si intende bloccata salvo deroga concessa dalla Giunta regionale.

È fatto altresì divieto, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale, di nominare consulenze e di procedere all'attivazione di progetti obiettivo.

6. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della

Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, emana i nuovi decreti di nomina dei commissari.

7. I Consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo, sono autorizzati ai sensi dell'art. 6 del DPR 8 giugno 2001, n° 327 e sue modifiche ed integrazioni, alla procedura di esproprio per i progetti approvati ai sensi della L.R. 16/2002.

Tutte le disposizioni incompatibili con la presente disposizione sono abrogate."

Art. 19

**Modifiche ed integrazioni all'art. 1
della L.R. 15/2004**

1. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1" di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15/2004 concernente: "Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" il rifinanziamento relativo alla L.R. 56/2001, Cap. 152300 è sostituito nei termini che seguono:

L.R.		Oggetto	Esercizio Finanziario			Capitolo
N.	Anno		2004	2005	2006	
56	2001	Contributi ai piccoli Comuni per opere di infrastrutture	5.677.000,00	0	0	152300

2. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1" di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15/2004 concernente: "Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della

Regione Abruzzo" è inserito il seguente rifinanziamento relativo alla L.R. 56/2001 Cap. 152295 di nuova istituzione ed iscrizione è sostituito nei termini che seguono:

L.R.		Oggetto	Esercizio Finanziario			Capitolo
N.	Anno		2004	2005	2006	
56	2001	Contributi ai piccoli Comuni per opere di infrastrutture	1.418.000,00	0	0	152295

3. L'Allegato 7 di cui al comma 6 dell'art. 1 della L.R. 15/2004 è sostituito dalla Tabella di seguito allegata.

Art. 20

Modifica art. 15 L.R. 15/2004

1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 15/2004 è così sostituito:

"2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare.

La Giunta regionale prima dell'assegnazione ne da comunicazione alla competente Commissione consiliare.

La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta. Decorso tale termine la Giunta procede autonomamente. Nel calcolo dei termini suddetti non si tiene conto della sospensione prevista dal calendario dei lavori."

Art. 21

Modifica art. 16 L.R. 15/2004

1. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. 15/2004 è così sostituito:

"2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare.

La Giunta regionale prima dell'assegnazione ne da comunicazione alla competente Commissione consiliare.

La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta. Decorso tale termine la

Giunta procede autonomamente. Nel calcolo dei termini suddetti non si tiene conto della sospensione prevista dal calendario dei lavori."

Art. 22

Modifiche alla L.R. 16/2004

1. Il comma 2 dell'art. 33 della L.R. 16/2004 concernente: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 29/1996, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.:

- € 13.490.000,00 al Cap. 101580 - UPB 07.01.015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;

- € 11.260.000,00 al Cap. 102380 - UPB 07.02.017 per attività ed iniziative d'istituto."

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Variazione in diminuzione	
			competenza	cassa
02.01.005	11215	Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale - L.R. 17/2001	- € 150.000,00	- € 150.000,00
02.01.005	11301	Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo - LL.RR. 57/1978 e 90/1988	- € 350.000,00	- € 350.000,00
02.02.002	12101	Spese per acquisto, riscatto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, adattamento, e sistemazione dei beni del patrimonio immobiliare	- € 150.000,00	- € 150.000,00
07.01.002	101419	Contributo straordinario ai vivai regionali	- € 100.000,00	- € 100.000,00
07.02.016	102417	Programmi comunitari 2000/2006. Interventi finanziati dalla Regione	- € 500.000,00	- € 500.000,00
07.02.002	112346	Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale previsti dalle LL.RR. 28/1994 e 106/1994	- € 100.000,00	- € 100.000,00
02.02.006	142337	Docup - Pesca marittima e Acquacoltura - Quota a carico della Regione	- € 100.000,00	- € 100.000,00
08.01.011	231480	Spese per i corsi di formazione professionale nel settore artigianato - L.R. 70/1986 e L.R. 52/1987	- € 200.000,00	- € 200.000,00
U.P.B.	Cap.	Denominazione	Variazione in aumento	
			competenza	cassa
07.01.015	101580	Erogazione all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) - ex ERSA dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento - L.R. 87/1978 art. 21 comma 3, L.R. 29/1996 art. 20 e L.R. 76/1994	+ € 390.000,00	+ € 390.000,00
07.02.017	102380	Dotazione annuale all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l'attuazione delle attività e delle iniziative d'istituto - L.R. 87/1978, art. 21, comma 2	+ € 1.260.000,00	+ € 1.260.000,00

Art. 23

**Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 16/2004**

1. Allo schema di bilancio di cui alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 è apportata la seguente modifica:

"1. Lo stanziamento del capitolo di spesa 61672 U.P.B. 10.01.004 denominato "Con-

tributo straordinario per la partecipazione al Fondo della Fondazione Casa di Dante operante nel Settore Cultura" è incrementato di € 10.000,00;

2. Lo stanziamento del Cap. di spesa 62101 - U.P.B. 10.02.005 denominato (spese per iniziative dirette nel campo dei beni culturali - art. 8 L.R. 18.6.1992, n. 44 e L.R. 4.11.1995, n. 131) è ridotto di € 10.000,00."

Art. 24
Modifiche alla L.R. 16/2004

1. Allo stato di previsione della spesa del

bilancio annuale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Variazione in diminuzione	
			competenza	cassa
04.02.001	152300	Contributi ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali L.R. 4.10.2001, n. 56	- € 1.418.000,00	- € 1.418.000,00

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Variazione in aumento	
			competenza	cassa
04.02.001	152295	Contributi per interventi infrastrutturali L.R. 4.10.2001, n. 56	+ € 1.418.000,00	+€ 1.418.000,00

2. L'elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è modificato nei seguenti termini:

- il Cap. di spesa 152188 UPB 05.02.010 è escluso dall'elenco;
- il Cap. di spesa 152300 UPB 04.02.001 è inserito nell'elenco.

Art. 25
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

segue allegato



Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)

Allegato 7

BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO Capitolo di spesa 152300	EURO Capitolo di spesa 152300
COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	RISTRUTTUZIONE CASA C. DE TITTA	€ 10.000,00	€
COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO	ROCCAMONTEPIANO	CH	RISTRUTTUZIONE IMMOBILI COMUNALI	€ 60.000,00	€
COMUNE DI CASALINCONTRADA	CASALINCONTRADA	CH	OPERE DI URBANIZZAZIONE	€ 60.000,00	€
COMUNE DI MARTINSICURO	MARTINSICURO	TE	OPERE PER L'APPRODO PER LA PICCOLA PESCA	€ 95.000,00	€
POLISPORTIVA HATRIA CALCIO	ATRI	TE	RISTRUTTUZIONE IMPIANTO SPORTIVO		€ 45.000,00
COMUNE DI LORETO APRUTINO	LORETO APRUTINO	PE	RISTRUTTUZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	€ 140.000,00	€
COMUNE DI PENNE	PENNE	PE	ARREDI E SISTEMAZIONE PIAZZA	€ 20.000,00	€
RISERVA REGIONALE DI PENNE	PENNE	PE	RISTRUTTUZIONE CENTRO LONTRA		€ 20.000,00
COMUNE DI PESCHINA	PESCHINA	AQ	ARREDI E SISTEMAZIONE MUSEO "LSILONE"	€ 35.000,00	€
COMUNE DI ROCCARASO	ROCCARASO	AQ	REALIZZAZIONE IN PIETRANSIERI "MUSEO DELLE STRAGI NAZISTE" E "PARCO DELLA PACE"	€ 50.000,00	€
PARROCCHIA DEI SANTI NICOLA E MAURIZIO	CARAMANICO	PE			€ 10.000,00
COMUNE DI SPOLTORE	SPOLTORE	PE	RESTAURO FONTANA BARCO	€ 15.000,00	€
COMUNE DI BARETE	BARETE	PE	SCAVI ARCHEOLOGICI E RECUPERO		
COMUNE DI PERETO	PERETO	AQ	AFFRESCHI LOC. S. PAOLO	€ 20.000,00	€
CHIESA S.PIETRO APOSTOLO	ACCIANO	AQ	ARREDO URBANO E GIARDINI PUBBLICI	€ 28.000,00	€
COMUNE DI S.DEMETRIO NEI VESTINI	S.DEMETRIO NEI VESTINI	AQ	LAVORI CHIESA		€ 15.000,00
COMUNE DI SANTE MARIE	SANTE MARIE	AQ	OPERE DI ARREDO URBANO	€ 25.000,00	€
COMUNE DI CASTEL DEL MONTE	CASTEL DEL MONTE	AQ	OPERE INFRASTRUTTURALI RECUPERO CASTAGNETI	€ 27.000,00	€
COMUNE DI ATESSA	ATESSA	CH	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	€ 20.000,00	€
COMUNE DI CUPELLO	CUPELLO	CH	FOGNATURE	€ 15.000,00	€
COMUNE DI GISSI	GISSI	CH		€ 20.000,00	€
COMUNE DI LISCIA	LISCIA	CH		€ 30.000,00	€
COMUNE DI TUFFILLO	TUFFILLO	CH		€ 20.000,00	€



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO	EURO
COMUNE DI VILLALFONSINA	VILLALFONSINA	CH		€ 20.000,00	€ 3.500,00
PARROCCHIA "SANT'ANTONIO" ABATE	VASTO	CH			
COMUNE DI SAN SALVO	SAN SALVO	CH		€ 15.000,00	€ 3.500,00
PARROCCHIA "SAN PAOLO"	VASTO	CH			
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	INTERVENTI SISTEMAZIONE FORTEZZA DI CIVITELLA	€ 25.000,00	
COMUNE DI NERETO	NERETO	TE	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	
COMUNE DI COLONNELLA	COLONNELLA	TE	INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO	€ 22.500,00	
BOCCIOFILA S.GIOVANNI COLONNELLA	COLONNELLA	TE			€ 15.000,00
ENTE MANIFESTAZIONI COLONNELLA	COLONNELLA	TE			€ 20.000,00
COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA	SANTEGIDIO ALLA VIBRATA	TE	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	
COMUNE DI TORANO	TORANO	TE	RIQUALIFICAZIONE URBANA	€ 22.500,00	
COMUNE DI SANTE MARIE	SANTE MARIE	AQ	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI		
COMUNE DI OPI	OPI	AQ	MANUTENZIONE MUNICIPIO	€ 25.000,00	
COMUNE DI CALASCIO	CALASCIO	AQ	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	€ 15.000,00	
COMUNE DI PESCISSEROLI	PESCISSEROLI	AQ	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI	€ 15.000,00	
COMUNE DI TORNIMPARTE	TORNIMPARTE	AQ	MANUTENZIONE STRADE	€ 40.000,00	
COMUNE DI SULMONA	SULMONA	AQ	RISTRUTTURAZIONE CHIESA "VIRGO POTENS"	€ 15.000,00	
COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	COMPLETAMENTO LAVORI AREA NATURALISTICA "CERQUELLE"	€ 15.000,00	
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	RECUPERO EDIFICIO PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SILVIO PELLICO	€ 55.000,00	
COMUNE DI ALBA ADRIATICA	ALBA ADRIATICA	TE	ARREDO URBANO	€ 25.000,00	
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	COMPLETAMENTO CAMPO DI BOCCIE CENTRO SOCIALE ANZIANI	€ 10.000,00	
COMUNE DI CROGNALETO	CROGNALETO	TE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. CERVARO E SENARICA	€ 15.000,00	
COMUNE DI CAMPLI	CAMPLI	TE	REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA LOC. CAMPO VALANO	€ 30.000,00	
COMUNE DI FARINDOLA	FARINDOLA	PE		€ 40.000,00	
COMUNE DI TORRE DE PASSERI	TORRE DE PASSERI	PE	PROGETTO BIBLIOTECA E D'INTORNI	€ 15.000,00	
COMUNE DI CIVITAQUANA	CIVITAQUANA	PE		€ 15.000,00	
COMUNE DI VICOLI	VICOLI	PE		€ 15.000,00	
CHIESA SAN RAFFAELE ARCANGELO	MONTESILVANO	PE		€ 20.000,00	
COMUNE DI PESCOANSONESCO	PESCOANSONESCO	PE		€ 15.000,00	



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO	EURO
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE		€ 15.000,00	
COMUNE DI CORVARA	CORVARA	PE		€ 10.000,00	
COMUNE DI FONTECCHIO	FONTECCHIO	AQ	OPERE DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA RIQUALIFICAZIONE URBANA	€ 38.000,00	
COMUNE DI S.DEMETRIO NEI VESTINI	S.DEMETRIO NEI VESTINI	AQ	ARREDO URBANO DEI CENTRI STORICI	€ 20.000,00	
COMUNE DI SECINARO	SECINARO	AQ	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VALORIZZAZIONE PIAZZA PIETRO	€ 15.000,00	
COMUNE DI TOLLO	TOLLO	CH	BENEDETTI	€ 32.000,00	
COMUNE DI ATESSA	ATESSA	CH	URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO	€ 32.000,00	
COMUNE DI CAPISTRELLO	CAPISTRELLO	AQ	INTERVENTO PRESSO FRAZIONE VILLA CIPRESSO	€ 32.000,00	€ 12.000,00
COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO	CITTÀ SANT'ANGELO	PE	ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE AREE VERDI	€ 32.000,00	
IPAB CASA RIPOSO "SGARONI"	CITTÀ SANT'ANGELO	PE	INTERVENTI SU BENI CULTURALI ARREDO URBANO	€ 45.000,00	
COMUNE CIVITELLA DEL TRONTO	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	CENTRO SOCIALE-ARREDO URBANO	€ 25.000,00	
COMUNE DI CERCHIO	CERCHIO	AQ	ARREDO URBANO	€ 15.000,00	
COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	INTERVENTO SUI BENI CULTURALI	€ 15.000,00	
COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	ARREDO URBANO	€ 25.000,00	
COMUNE DI TAGLIACOZZO	TAGLIACOZZO	AQ	INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	€ 25.000,00	
COMUNE DI BALSORANO	BALSORANO	AQ	ARREDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CIMITERIALE	€ 10.000,00	
COMUNE DI AVEZZANO	AVEZZANO	AQ	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO PER BAMBINI	€ 10.000,00	
COMUNE DI SALLE	SALLE	PE	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE - CONTRADA CASALE	€ 80.000,00	
COMUNE DI PESCOSANSONESCO	PESCOSANSONESCO	PE	RISTRUTTURAZIONE TORRE CIVICA	€ 30.000,00	
COMUNE DI RIPA TEATINA	RIPA TEATINA	PE	INTERVENTI DI ARREDO URBANO	€ 15.000,00	
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA	TOCCO DA CASAURIA	PE	ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE	€ 7.500,00	
COMUNE DI CATIGNANO	CATIGNANO	PE	ASILO NIDO COMUNALE - ADEGUAMENTI NORME DI SICUREZZA	€ 7.500,00	
COMUNE DI POPOLI	POPOLI	PE			
COMUNE DI POPOLI	POPOLI	PE			



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO	EURO
COMUNE DI ATRI	ATRI	TE	RISTRUTTURAZIONE CHIESA DELLA CONA	€ 25.000,00	
COMUNE DI MONTENERODOMO	MONTENERODOMO	CH	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	€ 15.000,00	
ASSOCIAZIONE AGORA' ONLUS -	PESCARA	PE	REALIZZAZIONE SEDE PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE CULTURALE ED AL REINSERIMENTO SOCIALE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE (PORTATORI DI HANDICAP E DISABILI)		€ 90.000,00
COMUNE DI VILLA CELIERA	VILLA CELIERA	PE	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	€ 25.000,00	
COMUNE DI MANOPPELLO	MANOPPELLO	PE	OPERE DI URBANIZZAZIONE	€ 15.000,00	
COMUNE DI MOSCUFO	MOSCUFO	PE	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	€ 35.000,00	
COMUNE DI BRITTOLI	BRITTOLI	PE	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	€ 15.000,00	
COMUNE DI PICCIANO	PICCIANO	PE	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	€ 10.000,00	
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	CASIGLIONE A CASAURIA	PE	CONSOLIDAMENTO CHIESA ASS. BEATA VERGINE	€ 5.000,00	
COMUNE DI CEPAGATTI - FRAZ. VILLANOVA	CEPAGATTI - FRAZ. VILLANOVA	PE	STRUTTURA POLIVALENTE DI VILLANOVA PER IL CENTRO CULTURALE	€ 5.000,00	
COMUNE DI CEPAGATTI - FRAZ. VILLANOVA	CEPAGATTI - FRAZ. VILLANOVA	PE	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	€ 10.000,00	
CHIESA S. FRANCESCO - C.DA BUCCHERI VILLANOVA	CEPAGATTI	PE	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COMUNE DI CIVITAQUANA	CIVITAQUANA	PE	VIABILITA', ILLUMINAZIONE	€ 5.000,00	
COMUNE DI CORVARA	CORVARA	PE	URBANIZZAZIONE	€ 5.000,00	
COMUNE DI POPOLI	POPOLI	PE	DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO	€ 30.000,00	
COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	TORRICELLA PELIGNA	CH	VIABILITA'	€ 25.000,00	
COMUNE DI VACRI	VACRI	CH	ARREDO URBANO	€ 30.000,00	
COMUNE DI CIVITALUPARELLA	CIVITALUPARELLA	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	CIVITA D'ANTINO	AQ	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELEGAZIONE PERO DEI SANTI	€ 20.000,00	
COMUNE DI ARI	ARI	CH	ARREDO URBANO	€ 25.000,00	
COMUNE DI FARA SAN MARTINO	FARA SAN MARTINO	CH	VIABILITA' E PARCHEGGI	€ 30.000,00	
COMUNE DI GAMBERALE	GAMBERALE	CH	VIABILITA'	€ 20.000,00	
COMUNE DI RAPINO	RAPINO	CH	VIABILITA'	€ 30.000,00	
CHIESA DI S.DONATO	ORTONA	CH			€ 25.000,00
CHIESA DI S.GABRIELE ARCANGELO IN FONTEGRANDE	ORTONA	CH			€ 15.000,00
CHIESA PARROCCHIALE DI CRISTO RE	ORTONA	CH			€ 20.000,00



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi I.R. 56/01	EURO	EURO
COMUNE DI ROCCASCALEGNA	ROCCASCALEGNA	CH	MONUMENTO AI CADUTI	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	VILLA SANTA MARIA	CH	SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE SANTUARIO MADONNA IN BASILICO	€ 25.000,00	€ 25.000,00
COMUNE DI CARPINETO SINELLO	CARPINETO SINELLO	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI RIPA TEATINA	RIPA TEATINA	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI CANOSA SANNITA	CANOSA SANNITA	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI FILETTO	FILETTO	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI CASALINCONTRADA	CASALINCONTRADA	CH	CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO PROTOMARTIRE	€ 25.000,00	€ 25.000,00
COMUNE DI TERAMO	TERAMO	TE	ACQUISTO OPERA D'ARTE (SCULTURA DI V. CROCETTI)	€ 150.000,00	€ 150.000,00
COMUNE DI CONTROGUERRA	CONTROGUERRA	TE	PARROCCHIA DI S. BENEDETTO - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE	€ 75.000,00	€ 75.000,00
COMUNE DI CROGNALETO	CROGNALETO	TE	PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE	€ 16.000,00	€ 16.000,00
COMUNE DI TERAMO	TERAMO	TE	CONTRIBUTO PER LA FIERA DI S. GIUSEPPE 2004	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI SCERNI	SCERNI	CH	STRADE COMUNALI RURALI	€ 70.000,00	€ 70.000,00
COMUNE DI MOLINA ATERNO	MOLINA ATERNO	AQ	MANUTENZIONE STRADE E ARREDO URBANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI TRASACCO	TRASACCO	AQ	VIABILITA' PER-URBANA	€ 40.000,00	€ 40.000,00
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	CASTEL DI SANGRO	AQ	ARREDO PINACOTECA PATINI	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	CIVITELLA ROVETO	AQ	COSTRUZIONE AUTOAMBIULANZA A VIS	€ 30.000,00	€ 30.000,00
COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA	SCURCOLA MARSICANA	AQ	VIABILITA'	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI PACENTRO	PACENTRO	AQ	ARREDO URBANO E MANUTENZIONE	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI SCANNO	SCANNO	AQ	VIABILITA'	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI CARSOLI	CARSOLI	AQ	ARREDO URBANO - FRAZ. TUFO	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI VILLA S. MARIA	VILLA S. MARIA	CH	GIARDINO PUBBLICO	€ 30.000,00	€ 30.000,00
COMUNE DI MONTELAPIANO	MONTELAPIANO	CH	VIABILITA' COMUNALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00
COMUNE DI CASTEL FRENTANO	CASTEL FRENTANO	CH	CHIESA DI MARIA SS. DEL ROSARIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI S. EUSANIO DEL SANGRO	S. EUSANIO DEL SANGRO	CH	CHIESA DI BRECCIAIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI PERANO	PERANO	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI FRISA	FRISA	CH	VIABILITA' COMUNALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI PALOMBARO	PALOMBARO	CH	VERDE ATTREZZATO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI MONTAZZOLI	MONTAZZOLI	CH	RISISTEMAZIONE PIAZZA	€ 25.000,00	€ 25.000,00
COMUNE DI MONTEFERRANTE	MONTEFERRANTE	CH	IMPIANTI SPORTIVI	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI S. EUSANIO DEL SANGRO	S. EUSANIO DEL SANGRO	CH	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO COTTI	€ 35.000,00	€ 35.000,00



[Handwritten signature]

BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO	EURO
COMUNE DI CASTEL FRENTANO	CASTEL FRENTANO	CH	CENTRO D'AGGREGAZIONE C.DA CLEMENTI	€ 10.000,00	
COMUNE DI ARIELLI	ARIELLI	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	€ 50.000,00
FARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE	GIULIANOVA	TE	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		€ 100.000,00
CONSORZIO TERRE DEL CERRANO	PINETO	TE	RISTR. E AMPL. IMPIANTI SPORTIVI		€ 50.000,00
ASI PINETO SPORT	LANCIANO	CH			€ 15.000,00
FARROCCHIA MADONNA DEL CARMELO	PESCARA	PE	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA		€ 5.000,00
ISTITUTO ASS.LE SACRO CUORE-SUORE	FRANCAVILLA AL MARE	CH			
FRANCESCANE MISS. GESU' BAMBINO	FRANCAVILLA AL MARE	CH	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE		€ 50.000,00
FRANCAVILLA AL MARE	NAVELLI	AQ	"VIA ROMA"	€ 50.000,00	
COMUNE DI NAVELLI	NAVELLI	AQ			
COMUNE DI CHIETI	CHIETI	CH	COMPLETAMENTO CURVA OSPITI SU STADIO ANGELINI	€ 50.000,00	
COMUNE DI BARREA	BARREA	AQ	ADEGUAMENTO CASA DI RIPOSO	€ 40.000,00	
COMUNE DI BRITTOLI	BRITTOLI	PE	ARREDO E VIABILITA'	€ 10.000,00	
COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	BUSSI SUL TIRINO	PE	ARREDO E VIABILITA'	€ 20.000,00	
COMUNE DI CASACANDITELLA	CASACANDITELLA	CH	ARREDO URBANO	€ 25.000,00	
COMUNE DI MIGLIANICO	MIGLIANICO	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	
COMUNE DI RIPA TEATINA	RIPA TEATINA	CH	ARREDO URBANO	€ 25.000,00	
COMUNE DI PRETORO	PRETORO	CH	ARREDO URBANO	€ 15.000,00	
CHIESA MADONNA DELLA SALUTE	VILLA MOSCA - TERAMO	TE			€ 15.000,00
CHIESA S. FELICE	PUTIGNANO - TERAMO	TE			€ 6.000,00
CHIESA S. GABRIELE	COLLEPARCO - TERAMO	TE			€ 20.000,00
CHIESA S. GERVASIO	CASTELLALTO	TE			€ 6.000,00
CHIESA S. MARIA DELLA MISERICORDIA	FORCELLA - TERAMO	TE			€ 10.000,00
CHIESA S. MICHELE	CASTELLALTO	TE			€ 8.000,00
CHIESA S. PIETRO IN PENSILIS	PAGANNONI - CAMPLI	TE			€ 15.000,00
CHIESA S. ROCCO	COLLEDARA	TE			€ 12.000,00
CHIESA S. ANTONIO ABATE	CHIETI	CH			€ 10.000,00
CHIESA DI S. ROCCO	LANCIANO	CH			€ 10.000,00
CHIESA SS. MARIA ASSUNTA DI ALVI	CROGNALETO	TE			€ 5.000,00
CHIESA SS. TRINITA'	VARANO	TE			€ 5.000,00
CHIESA SS. SACRATISSIMO CUORE DI GESU'	LANCIANO	CH			€ 10.000,00
COMUNE DI ARCHI	ARCHI	CH	IMPIANTO SPORTIVO	€ 30.000,00	
COMUNE DI CANOSA SANNITA'	CANOSA SANNITA'	CH	VIABILITA'	€ 10.000,00	
COMUNE DI CARUNCHIO	CARUNCHIO	CH	ARREDO URBANO	€ 10.000,00	
COMUNE DI CASALANGUIDA	CASALANGUIDA	CH	OPERE PUBBLICHE VARIE	€ 40.000,00	



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO	EURO
COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	PER COMPLETAMENTO CHIESA PARROCCHIALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI CRECCHIO - CHIESA S. SALVATORE	CRECCHIO	CH	ARREDO URBANO	€ 30.000,00	€ 30.000,00
COMUNE DI FOSSACESIA	FOSSACESIA	CH	ARREDO URBANO	€ 40.000,00	€ 40.000,00
COMUNE DI FURCI	FURCI	CH	VIABILITA'	€ 40.000,00	€ 40.000,00
COMUNE DI LENELLA	LENELLA	CH	ARREDO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI ROSELLO	ROSELLO	PE	ARREDO URBANO	€ 40.000,00	€ 40.000,00
COMUNE DI S. MARTINO SULLA MARRUCINA	S. MARTINO SULLA M.	CH	ARREDO URBANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI TOSSICIA	TOSSICIA	TE	COSTRUZIONE MONUMENTO VINCENZO FIGLIACELLI	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI ISOLA DEL G.S. - FRAZ. COLLIBERTI	FRAZ. COLLIBERTI - ISOLA DEL G.S.	TE	COSTRUZIONE RETE FOGNANTE A SERVIZIO DEL NUCLEO RURALE CASE MARRONE	€ 4.000,00	€ 4.000,00
COMUNE DI ISOLA DEL G.S.	CASALE S. NICOLA - ISOLA DEL G.S.	TE	INSTALLAZIONE PENSILINE DI ATTESA BUS PER ALUNNI CASALE S. NICOLA	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ISTITUTO S. MARIA DEGLI ANGELI COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	L'AQUILA	AQ	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI CANISTRO	CANISTRO	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI RIVISONDOLI	RIVISONDOLI	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI ATELETA	ATELETA	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI ROCCA PIA	ROCCA PIA	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI FAGNANO	FAGNANO	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI LUCOLI	LUCOLI	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI COLLEPIETRO	COLLEPIETRO	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI NAVELLI	NAVELLI	AQ	OPERE PUBBLICHE	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI ABBATEGGIO	ABBATEGGIO	PE	OPERE PUBBLICHE	€ 60.000,00	€ 60.000,00
COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	ROCCA S. GIOVANNI	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 30.000,00	€ 30.000,00
COMUNE DI FOSSACESIA	FOSSACESIA	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI CARPINETO SINELLO	CARPINETO SINELLO	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI CASOLI	CASOLI	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI MONTEBELLO	MONTEBELLO	PE	OPERE PUBBLICHE	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI MONTEFERRANTE	MONTEFERRANTE	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI MONTEAPIANO	MONTEAPIANO	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA	PIETRAFERRAZZANA	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI TORNARECCIO	TORNARECCIO	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO	PESCARA	PE		€	€ 7.500,00



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO	EURO
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE	PENNE	PE		€ 7.500,00	
PARROCCHIA DI SAN NICOLA E SAN LORENZO	NOCCIANO	PE		€ 5.000,00	
PARROCCHIA DI SAN NICOLA VESCOVO	VILLANOVA DI CEPAGATTI	PE		€ 7.500,00	
PARROCCHIA DI SAN NICOLA VESCOVO	VICOLI	PE		€ 7.500,00	
PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CIVITAUANA	PE		€ 20.000,00	
PARROCCHIA MARIA S.S. INCORONATA	VASTO	CH	IMPIANTO SPORTIVO	€ 10.000,00	
PARROCCHIA S. MARCO	VASTO	CH		€ 10.000,00	
PARROCCHIA S. PAOLO	VASTO	CH		€ 10.000,00	
COMUNE DI GIULIANO TEATINO	GIULIANO TEATINO	CH	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 25.000,00	
COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA	CARPINETO DELLA NORA	PE	RESTAURO CASA PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO	€ 30.000,00	
COMUNE DI FARA F.PETRI	FARA F.PETRI	CH	RISTRUTTURAZIONE CASA CANONICA	€ 5.000,00	
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	ISOLA DEL GRAN SASSO	TE	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ FONTE VECCHIA -FRAZ. CESA DI FRANZIA	€ 15.000,00	
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	ISOLA DEL GRAN SASSO	TE	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ VICO - FRAZ. FORCA DI VALLE	€ 4.000,00	
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	ISOLA DEL GRAN SASSO	TE	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE S. MARIA - PRETARA	€ 8.000,00	
COMUNE DI ARI	ARI	CH	VIABILITÀ	€ 20.000,00	
COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	VIABILITÀ	€ 15.000,00	
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	ISOLA DEL GRAN SASSO	TE	CENTRO SOCIALI ANZIANI	€ 10.000,00	
COMUNE DI ATRI	ATRI	TE	CENTRO TURISTICO INTEGRATO	€ 60.000,00	
COMUNE DI ATRI	ATRI	TE	RISTRUTTURAZIONE PALAGHIACCIO	€ 20.000,00	
COMUNE DI ATRI	ATRI	TE	COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO	€ 20.000,00	
PARROCCHIA SANTI MARIA ALCALDAROLO E S.VALENTINO - CERCHIARA	ISOLA DEL GRAN SASSO	TE		€ 30.000,00	
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	ARREDO URBANO - ROSETO CENTRO	€ 100.000,00	
COMUNE DI ORTONA	ORTONA	CH	ISTITUTO NAUTICO STATALE	€ 30.000,00	
COMUNE DI FRISA	FRISA	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	
COMUNE DI ARCHI	ARCHI	CH	OPERE PUBBLICHE	€ 10.000,00	
COMUNE DI COLLEDARA	COLLEDARA	TE	STRADA BORGO MEDIOEVALE	€ 100.000,00	
F.A.N.D. SEZ. DI TERAMO	GIULIANOVA	TE	CASTIGLIONE DELLA VALLE	€ 100.000,00	
COMUNE DI PICCIANO	PICCIANO	PE	COMPLETAMENTO STABILIMENTO	€ 30.000,00	
COMUNE DI CORVARA	CORVARA	PE	BALNEARE DISABILI	€ 10.000,00	
		PE	STRADE COMUNALI	€ 10.000,00	



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO	EURO
COMUNE DI VICOLI	VICOLI	PE	ARREDO URBANO	€ 3.000,00	€ 3.000,00
COMUNE DI ABBATEGGIO	ABBATEGGIO	PE	ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI ABBATEGGIO	ABBATEGGIO	PE	RICOstruzione CIMITERO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI SAN FRANCESCO	BRITTOLI	PE	STRADA DI ACCESSO OSTELLO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI VESTE'A	CIVITELLA CASANOVA	PE	RISTRUTTURAZIONE PARROCCHIALE	CASA	€ 10.000,00
PARROCCHIA DI S. CRISTOFORO	MOSCUFO	PE			€ 10.000,00
PARROCCHIA SAN MASSIMILIANO KOLBE	PENNE	PE			€ 10.000,00
PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA	MONTESILVANO	PE			€ 5.000,00
PARROCCHIA DELLA VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA	PESCARA	PE			€ 5.000,00
SUORE FIGLIE DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE	CITTA' SANT'ANGELO	PE			€ 3.000,00
FRAZIONE COLLECORVINO	CAPPELLE SUL TAVO	PE	STRADE COMUNALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00
COMUNE DI MOSCUFO	MOSCUFO	PE	STRADE COMUNALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00
COMUNE DI CIVITAQUANA	CIVITAQUANA	PE	SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00
COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA	CARPINETO DELLA NORA	PE	STRADE COMUNALE PER PIANA DEL VOLTIGNO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI PESCOSANONESCO	PESCOSANONESCO	AQ	STRADE COMUNALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI CEPAGATTI	CEPAGATTI	PE	STRADE COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI S. EUFEMIA A MAJELLA	S.EUFEMIA A MAJELLA	PE	ARREDO URBANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00
FRAZIONE COLLECORVINO	CAPPELLE SUL TAVO	PE	ARREDO URBANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COMUNE DI LETTOMANOPPELLO	LETTOMANOPPELLO	PE	ARREDO URBANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO	CAPPELLE SUL TAVO	PE	ARREDO URBANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COMUNE DI ABBATEGGIO	ABBATEGGIO	PE	PER LAVORI CIMITERIALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00
PARROCCHIA SANT'ANTONIO	MONTESILVANO	PE	PER RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO PARROCCHIA S. ANTONIO		€ 10.000,00
PARROCCHIA SAN CRISTOFORO	MOSCUFO	PE	PER RISTRUTTURAZIONE PARROCCHIA S. CRISTOFORO		€ 10.000,00
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	NOCCIANO	PE	PER RISTRUTTURAZIONE PARROCCHIA		€ 10.000,00
PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO	CARPINETO DELLA NORA	PE	PER RISTRUTTURAZIONE PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO		€ 10.000,00
BASILICA MADONNA 7 DOLORI	PESCARA	PE	PER RISTRUTTURAZIONE BASILICA DELLA MADONNA 7 DOLORI		€ 10.000,00



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi I.R. 56/01	EURO	EURO
COMUNE DI NOCCIANO	NOCCIANO	PE	ARREDO URBANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COMUNE DI NOCCIANO	NOCCIANO	PE	PER ILLUMINAZIONE CASTELLO	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA PER FRAZ. DI VESTRA	CIVITELLA CASANOVA	PE	PER RIFACIMENTO URBANO	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CIVITELLA CASANOVA	CIVITELLA CASANOVA	PE	PER LAVORI CIMITERIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DELL'AQUILA VII CIRC.	L'AQUILA	AQ	COMPLETAMENTO AREA "LA CONA"	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DELL'AQUILA FRAZ. DI PAGANICA	L'AQUILA	AQ	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI VARIE	€ 15.000,00	€ 15.000,00
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE	FONTECCHIO	AQ	COMPLETAMENTO PALESTRA CENTRO SPORTIVO	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNITA' MONTANA SIRENTINA - ZONA "C"	SECINARO	AQ	LAVORI E MANUTENZIONE CASA CANONICA	€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DELL'AQUILA - VIII CIRCOSCRIZIONE	L'AQUILA	AQ	INTERVENTI DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI	€ 100.000,00	€ 100.000,00
COMUNE DI VILLA CELIERA	VILLA CELIERA	PE	OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE QUARTIERE VALLE PRETARA	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COMUNE DI CARAMANICO TERME	CARAMANICO	PE		€ 10.000,00	€ 10.000,00
PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA	PESCARA	PE		€ 10.000,00	€ 10.000,00
PARROCCHIA "SANTA FAMIGLIA"	PESCARA	PE		€ 10.000,00	€ 10.000,00
PARROCCHIA "S. SILVESTRO"	PESCARA	PE		€ 7.500,00	€ 7.500,00
COMUNE DI LETTOMANOPPELLO	LETTOMANOPPELLO	PE	ARREDO URBANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
PARROCCHIA "SS ANGELI CUSTODI"		PE		€ 7.500,00	€ 7.500,00
COMUNE DI FOSSACESIA	FOSSACESIA	CH	RIPRISTINO LOCALE COMUNALE	€ 40.000,00	€ 40.000,00
COMUNE DI FOSSACESIA	FOSSACESIA	CH	POLIVALENTE EX-CAMICERIA	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI FOSSACESIA	FOSSACESIA	CH	COMPLETAMENTO ARREDI TEATRO COMUNALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	ARREDO URBANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COMUNE DI LANCIANO	LANCIANO	CH	ARREDO URBANO	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CHIESA PARROCCHIALE SAN MARTINO VALLEMARE	CEPAGATTI	PE	ILLUMINAZIONE - VIABILITA'	€ 20.000,00	€ 20.000,00
CHIESA PARROCCHIALE	CELENZA SUL TRIGNO	CH		€ 20.000,00	€ 20.000,00
CHIESA PARROCCHIALE SAN LORENZO	VASTO	CH	SISTEMAZIONE PIAZZALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00
CIRCOLO RICREATIVO SANT'AMICO	ARCHI	CH	CONSTRUZIONE SEDE	€ 40.000,00	€ 40.000,00
CONVENTO S. FRANCESCO CARACCIOLO	ROCCA MONTEPIANO	CH		€ 15.000,00	€ 15.000,00
PATRONATO ACLI	VASTO	CH	PER MANUTENZIONE SEDE	€ 5.000,00	€ 5.000,00



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Intervent L.R. 56/01	EURO	EURO
SANTUARIO DELLA MADONNA DI PIETRAQUARIA	AVEZZANO	AQ			€ 10.000,00
COMUNE DI ARIELLI	ARIELLI	CH	PER COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCETTO	€ 10.000,00	
CHIESA PARROCCHIALE SAN GIUSEPPE	SAN SALVO	CH	PER COMPLETAMENTO		€ 20.000,00
CHIESA STELLA MARIS	VASTO MARINA	CH	PER MANUTENZIONE		€ 10.000,00
ISTITUTO FIGLIE DELLA CROCE	VASTO	CH	PER MANUTENZIONE		€ 5.000,00
CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO	VASTO	CH	PER MANUTENZIONE		€ 5.000,00
CHIESA SANTA MARIA MATRICE	CARAMANICO	PE	PER MANUTENZIONE CANONICA		€ 5.000,00
COMUNE DI CASALBORDINO	CASALBORDINO	CH	SISTEMAZIONE STRADE RURALI	€ 50.000,00	
COMUNE DI SAN BUONO	SAN BUONO	CH	ARREDO URBANO	€ 25.000,00	
COMUNE DI VASTO	VASTO	CH	ACCESSI AL MARE	€ 30.000,00	
BASILICA S.MARIA DEL COLLE	PESCOCOSTANZO	AQ	RESTAURO ORGANI		€ 10.000,00
CHIESA SAN FRANCESCO	PALENA	CH	RESTAURO CONSERVATIVO		€ 20.000,00
C&C	VASTO	CH	FIERA TEKNO-MEC		€ 5.000,00
PARROCCHIA SANTA MARIA IN CARTECCHIO	TERAMO	TE	RISTRUTTURAZIONE		€ 20.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIORGIO	VALLE CASTELLANA	TE	CONSOLIDAMENTO STATICO		€ 15.000,00
PARROCCHIA SANTA MARIA IN CASOLI	ATRI	TE	CONSERVATIVO CHIESA RIO DI LAME		€ 50.000,00
COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA	ROCCA SANTA MARIA	TE	CONSOLIDAMENTO STATICO		€ 30.000,00
COMUNE DI CASTELLI	CASTELLI	TE	CONSERVATIVO DELL'ARCIPRETURA		€ 20.000,00
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	CORTINO	TE	ARREDO URBANO		€ 4.000,00
PARROCCHIA SAN VINCENZO FERRERI	COLLEATTERRATO ALTO	TE	RISTRUTTURAZIONE		€ 5.000,00
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA SULMONA	TERAMO	TE	RISTRUTTURAZIONE		€ 5.000,00
COMUNE DI LANCIANO	SULMONA	AQ	RISTRUTTURAZIONE CHIESA MADONNA ADDOLORATA		€ 20.000,00
UNIONE DEI COMUNI DELLA "FRENTANIA"	LANCIANO	CH	MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA	€ 15.000,00	
COMUNE DI LANCIANO	LANCIANO	CH		€ 12.000,00	
CHIESA DI SAN ROCCO	LANCIANO	CH	MANUTENZIONE BOCCIODROMO	€ 9.000,00	
COMUNE DI RIPA TEATINA	MOZZAGROGNA	CH	AMPLIAMENTO CASA PARROCCHIALE E LOCALI ATTIGUI		€ 35.000,00
COMUNE DI CASOLI	RIPA TEATINA	CH	OPERE E MANUTENZIONE STRADE	€ 29.000,00	
COMUNE DI LANCIANO	CASOLI	CH	OPERE E MANUTENZIONE STRADE	€ 38.000,00	
COMUNE DI TORINO DI SANGRO	LANCIANO	CH	ARREDO URBANO VIALE DELLE ROSE E VIALE RIMEMBRANZE	€ 100.000,00	
COMUNE DI LANCIANO	TORINO DI SANGRO	CH	ARREDO URBANO	€ 100.000,00	
	LANCIANO	CH	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA G. ROSATO	€ 25.000,00	



BENEFICIARIO	COMUNE	PROV.	Interventi L.R. 56/01	EURO	EURO
CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA	GIOIA DEI MARSÌ	AQ	RISTRUTTURAZIONE	€	15.000,00
COMUNE DI LANCIANO	LANCIANO	CH	ARREDO URBANO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.SO BANDIERA E STRADE ADIACENTI	€	5.000,00
COMUNE DI TAGLIACOZZO	TAGLIACOZZO	AQ	RIQUAL. E RISTRUT. DEL COMPLESSO TURISTICO-SPORTIVO "VILLA BELLA"	€	50.000,00
COMUNE DI ALFEDENA	ALFEDENA	AQ	ARREDO URBANO	€	15.000,00
TOTALI				€	5.677.000,00
				€	1.418.000,00

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. fogli, è conforme all'originale, L'Aquila, li 2004

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
(Alfonso D. Battista)

Alfonso D. Battista



La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 agosto 2004

PACE

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** - Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. - Località San Lorenzo, 67020 Fossa (L'Aquila) - Tel. 0862 755096 Fax 0862 755214